

Decreto 27 dicembre 1811. Attribuzione agli intendenti del compimento delle operazioni della divisione dei demani.

Gioacchino Napoleone, Re delle due Sicilie, ecc.; Visti i nostri decreti de' 3 di dicembre 1808, de' 23 di ottobre 1809, de' 3 di luglio 1810 e de' 29 d'agosto di quest'anno; Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le funzioni de' nostri Commissari per la divisione de' demani, tranne quello della Provincia di Basilicata, cessano colla fine dell'anno spirante.

Art. 2. — Le divisioni de' demani non ancora eseguite e le controversie ancora pendenti per l'esecuzione delle decisioni della Commissione feudale, saranno terminate dagl'Intendenti delle Provincie colle medesime facoltà concesse a' Commissari co' nostri decreti de' 23 di ottobre 1809 e de' 3 di luglio 1810. Ciascun Commissario rimetterà al nostro Ministro dell'Interno una nota degli affari tuttavia pendenti in ciascuna Provincia, la quale sarà passata all'Intendente rispettivo per sua regola.

Art. 3. — L'esecuzione delle ordinanze de' Commissari sarà fatta dai Sotto Intendenti di ciascun distretto. Potranno nondimeno gl'Intendenti delegare l'esecuzione di qualche affare particolare ad uno de' Consiglieri dell'Intendenza, o riservarla direttamente alla loro propria cognizione. Essi saranno però tenuti di' compiere i residui di questa Commissione per tutto il prossimo mese di giugno.

Art. 4. — La suddivisione fra' cittadini delle terre demaniali comunali e delle nuove accantonate ai Comuni sarà fatta secondo il prescritto del nostro decreto de' 3 di dicembre 1808. Gl'Intendenti, prima di dare il loro avviso sulle ripartizioni proposte dagli Agenti distrettuali, a tenore dell'articolo 19 del citato decreto, saranno tenuti nel tempo delle loro visite di verificare personalmente e sopra luogo se siansi specialmente attesi i requisiti di preferenza stabiliti dall'articolo dello stesso decreto; e faranno di questa verifica il soggetto di un particolare processo verbale, che alligheranno al loro parere ed agli atti originali della divisione. Il nostro Consiglio di Stato, esaminate le carte originali, ci presenterà il suo avviso, tolto il mezzo della Commissione de' demani, di cui è parlato nell'articolo 19 del mentovato decreto.

Art. 5. — Il nostro Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

www.demaniocivico.it